

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 301 DEL 21/09/2018

OGGETTO: AVVIO PROCEDURE ESECUTIVE PER IL RECUPERO DI CREDITI COMMERCIALI DELLA CCIAA MEDIANTE INGIUNZIONE FISCALE.

IL DIRIGENTE

Vista la Legge n. 241 del 7.8.1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge n. 580 del 29.12.1993 come modificata dai DD.Lgs. n. 23 del 15.02.2010 e n.219 del 25.11.2016;

Visto lo Statuto ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente vigenti che disciplina, tra l'altro, le funzioni del Segretario Generale e dei Dirigenti;

Richiamate le Delibere n. 101/2014 e n.60/2017 con le quale la Giunta ha ridefinito l'assetto organizzativo della Camera e le Determinazioni con cui il Segretario Generale ha dato gli incarichi ai Dirigenti;

Verificato che l'argomento in oggetto rientra nell'ambito delle proprie competenze;

Richiamata la determinazione n. 212/2016 (Indicazione dei controlli d'ufficio sui casi di omesso pagamento delle tariffe dovute da parte dei distributori di carburante), con cui veniva dato incarico all'ufficio Brevetti e Funzioni Ispettive di proseguire il lavoro di recupero dei crediti nei confronti delle imprese esercenti l'attività di distribuzione carburanti riservandosi la possibilità di valutare l'utilizzo dello strumento dell'ingiunzione fiscale, o altro strumento coattivo, anche in base a decisioni che in quel momento sembravano di prossima definizione a livello regionale o nazionale;

Preso atto che nessuna iniziativa, chiarimento, direttiva o altro sono pervenuti tanto dal Ministero dello Sviluppo Economico, quanto da Unioncamere, sia nazionale che regionale, seppure siano note le difficoltà di approccio giuridico e tecnico alla materia in questione e la necessità di un coordinamento all scopo di dare uniformità alle procedure intraprese;

Ritenuto necessario procedere pur in mancanza di quanto riportato al punto precedente, salvo fare proprie eventuali indicazioni che dovessero in futuro sopraggiungere;

Ritenuto, in merito alle ingiunzioni fiscali (o di pagamento), quanto di seguito riepilogato:

1.- Ai sensi dell'art. 474 c.p.c., qualsiasi specie di esecuzione forzata non può aver luogo "che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile".

Sono titoli esecutivi, tra l'altro, ai sensi del comma successivo, n. 1), "gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva".

Il precetto (art. 480 c.p.c.) è, invece, l'intimazione rivolta al debitore perché adempia l'obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un certo termine, con l'avvertenza che in mancanza, si procederà a esecuzione forzata.

2.- L'esistenza di un titolo esecutivo rappresenta, quindi, condizione di ammissibilità del processo esecutivo.

3.- L'ingiunzione fiscale (o di pagamento) costituisce l'atto primo della procedura esecutiva disciplinata dal Testo Unico approvato con Regio Decreto n. 639/1910 (di seguito indicato in breve come R.D. - Testo unico delle disposizioni di legge relative alle procedure coattive per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici); in particolare, "il procedimento di coazione comincia con l'ingiunzione, la quale consiste nell'ordine, emesso dal competente ufficio dell'ente creditore, di pagare entro trenta giorni, sotto pena degli atti esecutivi, la somma dovuta" (art. 2 del R.D.).

4.- L'ingiunzione fiscale rappresenta un particolare tipo di atto esecutivo, di formazione amministrativa e stragiudiziale, che, come da consolidata giurisprudenza, cumula in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto, contenendo la formale intimazione ad adempiere l'obbligo in essa risultante entro un termine di trenta giorni, con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà a esecuzione forzata. Più precisamente, gli elementi che devono necessariamente essere indicati nell'ingiunzione sono:

- l'intimazione a pagare una somma indicata;
- il termine entro cui pagare (di trenta giorni);
- l'avvertenza che in difetto si procederà a esecuzione forzata;
- la motivazione;
- l'indicazione dell'autorità presso la quale è possibile proporre impugnazione.

5.- L'ingiunzione fiscale è, comunque, un atto amministrativo, e in quanto tale ne deve contenere tutti gli elementi essenziali, tra cui, in primo luogo, la necessaria motivazione.

6.- Ai sensi dell'art. 481, comma 1 c.p.c. il precetto diviene inefficace se non è seguito da pignoramento nel termine perentorio di novanta giorni, mentre nel R.D. non è previsto espressamente che l'espropriazione debba essere iniziata entro un dato termine dalla notifica dell'ingiunzione. Tuttavia, la giurisprudenza maggioritaria considera che la disciplina speciale debba essere integrata da quella generale, nel senso che l'espropriazione vada anche in questo caso iniziata entro novanta giorni dalla notifica dell'ingiunzione.

7.- A norma del primo comma dell'art. 17 D.lgs. n. 46/1999 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo), "si effettua mediante ruolo la riscossione coattiva delle entrate dello Stato, anche diverse dalle imposte sui redditi, e di quelle degli altri enti pubblici, anche previdenziali, esclusi quelli economici". Sono, quindi, legittimate ad avvalersi del ruolo anche le Camere di Commercio.

In base all'art. 1 del D.M. 321/1999 (Regolamento recante norme per la determinazione del contenuto del ruolo e dei tempi, procedure e modalità della sua formazione e consegna), i ruoli sono formati direttamente dall'ente creditore che può avvalersi dell'ausilio del concessionario della riscossione.

L'art. 21 del citato D.lgs. n. 46/1999 prevede che "salvo che sia diversamente disposto da particolari disposizioni di legge [...] le entrate previste dall'articolo 17 aventi causa in rapporti di diritto privato sono iscritte a ruolo quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva".

Per tali entrate, quindi, l'iscrizione a ruolo non costituisce il momento di formazione del titolo esecutivo, ma ne è la conseguenza.

Nel caso in esame, ossia nel caso dell'espropriazione forzata regolata dal R.D., titolo

esecutivo è l'ingiunzione stessa.

Pertanto, la Camera di commercio, in quanto ente legittimato a iscrivere a ruolo le proprie entrate, con riferimento alle entrate oggetto di esame, di natura commerciale, può avvalersi della ingiunzione emessa ai sensi del R.D. n. 639/1910 quale legittimo titolo esecutivo propedeutico della iscrizione a ruolo delle entrate patrimoniali, in luogo di un titolo esecutivo proveniente da una procedura giudiziale civilistica.

8.- Premesso quanto riportato nei precedenti punti da 1 a 7, l'istituto dell'ingiunzione di pagamento di cui al R.D. n. 639/1910 risulta applicabile anche ai servizi di metrologia legale il cui espletamento, su richiesta dell'utente, è soggetto alla richiesta di versamento di un tariffa e al conseguente rilascio di fattura da parte dell'agente/ispettore metrico incaricato.

La fatturazione delle verifiche avviene al termine dell'anno solare, in quanto l'importo varia in base al numero degli interventi degli ispettori metrici, sulla base delle tariffe suddette.

9.- Una giurisprudenza consolidata ha evidenziato che l'ingiunzione fiscale è applicabile non solo per le entrate strettamente di diritto pubblico, ma anche per quelle di diritto privato, trovando il suo fondamento nel potere di autoaccertamento della P.A., ovvero di autotutela amministrativa esecutiva.

Dunque, l'ambito di applicabilità del procedimento d'ingiunzione inerisce a crediti tributari e patrimoniali, di diritto pubblico e di diritto privato, purché gli stessi siano certi, liquidi ed esigibili.

Si intendono per entrata patrimoniale tutti i proventi, anche di natura contrattuale, derivanti dal godimento di pubblici beni o servizi, e sempre che vi sia una diretta connessione con la normale attività istituzionale degli enti medesimi.

In particolare, è stata giudizialmente riconosciuta la validità dell'ingiunzione emessa per il recupero di crediti derivanti da erogazione di servizi "a tariffa".

Non sussistono dubbi circa la certezza, liquidabilità ed esigibilità delle somme di cui viene ingiunto il pagamento data la delibera adottata dalla Giunta della Cciao di Lucca n. 8/2009 che determina in via preventiva le tariffe del servizio, conformemente a quanto previsto dalla Convenzione-quadro stipulata in data 5 dicembre 2008, pubblicate sul sito istituzionale della Camera di Lucca;

10.- Mediante le attività di notifica dell'ingiunzione sono portate a conoscenza del destinatario sia titolo esecutivo che precetto, con assolvimento dell'onere di cui all'art. 479.1 c.p.c. ("l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo in forma esecutiva e del precetto").

L'art. 6, comma 1-quater, del D Lgs. n. 82/2005, come modificato dal D.Lgs. n. 217/2017 prevede che anche le ingiunzioni fiscali di cui all'art. 2 del R.D. n. 639/1910 possano essere notificate direttamente presso i domicili digitali dell'impresa.

Laddove non sussista indirizzo pec, ovvero questo non sia valido e attivo, occorre fare riferimento all'art. 2, comma 2, del R.D., secondo cui l'ingiunzione "è notificata, nella forma delle citazioni, da un ufficiale giudiziario addetto alla pretura o da un usciere addetto all'Ufficio di conciliazione".

Premesso che gli uscieri di conciliazione sono ora denominati messi di conciliazione, per le ingiunzioni di pagamento della Camera di Commercio è pertanto competente l'U.N.E.P. (Ufficio Unico Notificazioni Esecuzioni e Protesti) presso il Tribunale.

11.- La formazione stragiudiziale dell'atto-ingiunzione fiscale ad opera della stessa pubblica amministrazione, implica che il destinatario giunga a conoscenza della pretesa

che si intende azionare per il tramite della notifica.

Da questo momento l'ingiunzione, in quanto atto recettizio, inizia a produrre i propri effetti, e il destinatario è posto in condizione di proporre opposizione al Giudice ordinario (tribunale o giudice di pace a seconda delle relative norme sulla competenza per valore) ai sensi dell'art. 32 e dell'art. 34.40 del D.lgs. n. 150/2011.

E' anche possibile presentare istanza di riesame senza che questa determini alcuna interruzione dei termini.

Tutto ciò premesso e riepilogato;

Ritenuto, in via conclusiva, di confermare la ricostruzione di carattere normativo riportata ai precedenti punti da 1 ad 11 e di dover dare alla luce di ciò alcune indicazioni operative all'Ufficio Brevetti e Funzioni ispettive;

DETERMINA

1.- di adottare le istruzioni operative ad uso dell'Ufficio Brevetti e Funzioni ispettive che, allegata alla presente determina, ne fanno parte integrante (All.1).

2.- di adottare il modello di ingiunzione fiscale ai fini del recupero dei crediti maturati dall'Ente nell'effettuare i servizi di metrologia legale presso i distributori di carburante che, allegato alla presente determina, ne fa parte integrante (All. 2);

3.- di fare salve possibili modifiche migliorative apportate in sede di attuazione all'All. 2 dal responsabile dell'Ufficio competente in accordo con il dirigente.

IL DIRIGENTE
BRUNI ALESSANDRA / ArubaPEC S.p.A.
Documento firmato digitalmente